

# *Centro Studi Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassofigli.it*

*Napoli, li 21 novembre 2006*

## *Circolare informativa n° 20/2006*

A tutte le Aziende Assiste  
Loro sedi

### **“IL DURC”**

**La Nuova connotazione delle certificazioni contributive.**

**Una nuova gestione**

**L'importanza e la rilevanza della regolarità degli adempimenti ai fini del rilascio**

**Il nuovo ed importante ruolo del nostro ordinamento.**

L'obbligo introdotto sin dallo scorso gennaio con la nuova procedura per il rilascio delle certificazioni di regolarità e correttezza, comunemente “definito” DURC “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, ha imposto a tutti noi una profonda riorganizzazione ma, soprattutto, una copiosa e quanto mai nuova e sempre più attenta e delicata gestione sia nell'ambito interno che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

**Considerata l'importanza che dal 1° gennaio 2007 costituirà la regolarità delle procedure, degli adempimenti e dei versamenti al fine di poter beneficiare di qualsivoglia agevolazione contributiva presente nel nostro panorama nazionale**, e quindi della necessità di avere un DURC regolare, abbiamo ritenuto quanto mai necessario analizzare la rilevanza del documento di cui trattasi con tutte le plausibili variabili o sfaccettature che dopo circa 1 anno di esperienza sul campo si è avuto modo di valutare.

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una certificazione unificata del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL da parte delle imprese edili e non edili, appaltatrici di lavori pubblici e privati.

L'utilità del DURC è quella di permettere alle ditte appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e privati, mediante la presentazione di un solo documento.

Gli Enti competenti al rilascio di tale documento sono le Casse Edili (per le imprese che operano nel settore edile) o l'INPS o l'INAIL per le altre tipologie di attività.

La normativa di riferimento ha subito qualche piccolo “ritocco” nel tempo in base al quale si è addivenuti alla stipula di una circolare a testo congiunto approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 230/segr del 12 luglio 2005, nella quale sono state emanate istruzioni per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con riferimento agli **appalti pubblici e privati in edilizia**.

**Per le altre tipologie di imprese, l'art. 2 della Legge n.266/2002 ha esteso l'obbligo del DURC a tutte le tipologie di appalti nonché per la gestione di servizi ed attività in convenzione o concessione con enti pubblici, prevedendo, che le modalità di rilascio del DURC fossero convenzionalmente stabilite da INPS ed INAIL.**

Un ulteriore ampliamento della sfera di applicazione della Legge n. 266/2002, inoltre, è stato previsto dal collegato fiscale alla Finanziaria 2006, secondo il quale le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari.

**Qualora si tratti di lavori pubblici in edilizia**, il DURC, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale, è **rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione**.

**Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori** oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA) e la richiesta può essere avanzata, anche per via telematica, agli sportelli costituiti appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.

**Per quanto riguarda la tempistica l'Ente competente per il rilascio, è tenuto a fornire tutte le notizie utili entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta.** Trascorso tale termine, in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, l'Ente emette ugualmente il documento.

Il procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve rispettare alcune condizioni, fra le quali:

- *la verifica della regolarità contributiva*: la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dall'Ente ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza. L'Ente emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica abbia dato esito positivo e che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari. **L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione.**

Resta fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente effettuata dall'impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

**Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli Enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.** Per tale motivo, l'impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correttezza previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per essa, il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri di seguito indicati:

## **REQUISITI DI REGOLARITÀ**

### **INPS**

**L'impresa è da considerarsi regolare quando:**

- sussiste la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- si accerti che i versamenti effettuati corrispondono all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- non esistano inadempienze in atto;
- non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate;
- vi è richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente ha espresso parere favorevole motivato;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale è stato documentato il credito;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

**Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:**

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art.26 del Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale

l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

**Si fa presente che, per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi,** dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

### **INAIL**

**L'impresa è da considerarsi regolare quando:**

- risulti titolare di codice cliente con PAT attive;
- abbia regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto all'attività esercitata ed alla dimensione aziendale;
- abbia versato quanto dovuto per premi ed accessori;
- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, all'attività effettivamente esercitata;
- vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, è stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art.45 co.2 del Decreto del Presidente della Repubblica n.1124/1965);
- siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifica che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura abbia disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

**Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:**

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- **in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata,** in considerazione della disposizione contenuta nell'art.24 del Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

### **PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DEL DURC**

La via telematica è ormai quella in uso nella quasi totalità dei casi benchè sia ammessa anche la richiesta cartacea che, riteniamo ben presto verrà eliminata quale opzione.

#### **Modalità e tempi di rilascio**

**Il DURC deve essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e,** ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.

Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, è poi sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento e viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

L'Ente che rilascia il DURC provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sé ed attesta quanto verificato dall'altro Ente.

**Il DURC verrà rilasciato da INPS nei seguenti casi:**

- l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INPS;

- l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INPS come ente deputato al rilascio;
- l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale dell'INPS.

**Il DURC verrà rilasciato da INAIL nei seguenti casi:**

- l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INAIL;
- l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INAIL come ente deputato al rilascio.

Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui entrambi gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).

**Qualora uno solo degli Enti certifichi l'irregolarità dell'impresa, verrà rilasciato un DURC attestante la non regolarità.**

**Il DURC verrà emesso anche nel caso in cui uno degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile e si sia per esso perfezionato il silenzio-assenso.**

Solo nel caso in cui si tratti di imprese edili la regolarità dovrà essere attestata, in aggiunta all'INPS ed all'INAIL, anche dalle Casse Edili.

### **VALIDITÀ DEL DURC**

**Il DURC ha sempre una validità di 30 giorni dalla data del rilascio.**

**Solo per le richieste da parte di imprese edili e per lavori in edilizia “avrà validità pari a mesi 3”.**

Per quanto sopra, nel confermare la imponenza e la delicatezza di questo “nuovo” istituto di gestione, si ritiene quanto mai doveroso sollecitare la clientela tutta al rispetto della regolarità nei versamenti; **la nuova legge Finanziaria che sta per essere approvata stabilirà per le aziende non in regola ed in presenza di agevolazioni contributive anche già acquisite o da acquisire (agevolazioni legge 407/90, legge 223/91-mobilità, Contratti di Inserimento, Apprendistato, Sgravio Unico Annuo Imprese Edili, etc.) la immediata revoca con contestuale restituzione delle stesse all'INPS.**

Certo, in questo momento di passaggio da una fase recessiva ad una embrionale ripresa economica, provvedimenti così fortemente restrittivi possono offrire il fianco alle più svariate considerazioni ed a tutti i livelli !!!!!

Nostro malgrado ma con il consueto senso di responsabilità, non potevamo esimerci dal dovere di relazione e da un sempre e più costante invito alla costanza nei pagamenti e negli adempimenti benchè, altrettanto responsabilmente ma con un “pizzico” di buonismo, da non confondersi con gli immotivati sentimenti di permissivismo” diffuso, **non possiamo esimerci dal considerare che un percorso di progressiva “moralizzazione” non debba passare attraverso una temporalità, anche breve, utile a sanare le eventuali inadempienze sempre più spesso non figlie del dolo ma di una sempre più diffusa difficoltà finanziaria !**

L'auspicio è chiaro ma la regola è la norma.

**L'augurio, come sempre, è che “la stretta” sia figlia e foriera di sviluppo economico e solidità.**

Con i migliori saluti.

*Centro Studi Cafasso*